



Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

N. 47 del 29 aprile 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 19.08 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria. All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Cosimi Alessandro (Sindaco)	X		22- Bosco Sonia	X	
2- Bianchi Enrico	X		23- Romano Andrea	X	
3- Fenzi Paolo	X		24- Del Lucchese Lorenzo		X
4- Vergili Valerio	X		25- Giannini Lamberto	X	
5- Tramonti Adriano	X		26- Amadio Marcella		X
6- Terreni Arianna	X		27- Tamburini Bruno	X	
7- Martorano Michele	X		28- Giubbilei Gionata	X	
8- Raugei Enzo		X	29- Ciacchini Massimo		X
9- Del Corona Vladimiro		X	30- Bottino Maristella	X	
10- Mancusi Giovanni	X		31- Ghiozzi Carlo		X
11- Fiordi Luca		X	32- Giari Michela	X	
12- Cecchi Claudio	X		33- Palmerini Attilio		X
13- Volpi Paola	X		34- Taradash Marco		X
14- Mambrini Dinora		X	35- Romiti Andrea	X	
15- Scavazzon Giuseppe	X		36- Cannito Marco		X
16- Corso Barbara	X		37- Fattorini Luano		X
17- Morelli Daniele	X		38- Bartimmo Tiziana	X	
18- Latorraca Alessandro	X		39- Cosimi Lorenzo	X	
19- Vivaldi Marina	X		40- Lamberti Gianfranco		X
20- Cavaliere Massimiliano	X		41- Capuozzo Salvatore	X	
21- Valente Giovanna Maria Natalia	X			28	13

Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Bottino, Terreni, Bosco.

OMISSIS

Cod. Uff. 2200

Data 29 APR. 2014

Prot. n. 47

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta di Soggiorno. Modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19 marzo 2012;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al sopra citato Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, di seguito per brevità chiamato "Regolamento", con la finalità di migliorarne la chiarezza del testo ed il contenuto normativo, oltreché di apportare alcuni aggiornamenti terminologici nonché correzioni di refusi;

29 APR. 2014

Visto dunque l'art. 4 del Regolamento, rubricato "*Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari*", che contiene le seguenti previsioni "*1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Livorno. 2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta*";

Considerato che il gestore della struttura ricettiva non è il soggetto passivo dell'imposta, in quanto svolge solo compiti strumentali alla sua riscossione, e che dunque non può essere considerato "*responsabile degli obblighi tributari*", come è stato chiarito da varie sentenze dei tribunali amministrativi regionali, tra cui la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. 3[^], n. 01583/2011 REG.RIC., che ha sentenziato in merito ad un articolo del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Padova, avente identico contenuto di quello in rassegna;

Ritenuto pertanto necessario riformulare il cit. art. 4 del Regolamento, eliminando, dalla rubrica, l'espressione "*e responsabile degli obblighi tributari*", ed abrogando il comma 2, per cui il nuovo testo dell'art. 4 risulterà il seguente: "*Soggetto passivo – 1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Livorno*";

Visto l'art. 5 del Regolamento, rubricato "*Esenzioni*", che al comma 1, lett. a), prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per "*i minori fino al quattordicesimo anno di età*";

Ritenuto, per il motivo di una migliore comprensibilità del testo sopra richiamato, disporre la sua sostituzione, stabilendo l'esenzione per "*i minori di anni quattordici*";

Visto l'art. 7 del Regolamento, rubricato "*Obblighi di dichiarazione*", ai sensi del quale "*Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Livorno – Unità Org.va Entrate-Patrimonio, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti*";

Rilevata la necessità, per quanto riguarda il richiamo all'*Unità Org.va Entrate-Patrimonio*, di effettuarne l'aggiornamento con l'attuale "*Unità Org.va Entrate*";

Ritenuto altresì opportuno, ai fini dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, prevedere espressamente l'obbligo di comunicazione, a carico del gestore della struttura ricettiva, anche se per il trimestre di riferimento non ci sono stati pernottamenti;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra detti, riformulare come segue il comma 1 dell'art. 7 del Regolamento: "*Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Livorno – Unità Org.va Entrate, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti o esclusi. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel trimestre di riferimento: in questo caso il gestore della struttura ricettiva comunica che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno*";

29 APR. 2014

Visto altresì il comma 2 del sopra cit. art. 7 del Regolamento, ai sensi del quale *“La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, sino alla definizione di apposita procedura telematica da parte dell’Amministrazione Comunale. Il servizio tributi dell’Ente mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un’apposita modulistica”*;

Considerato che, successivamente all’adozione del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno, è stata effettivamente realizzata la procedura telematica prevista dal sopra cit. comma 2 dell’art. 7 del Regolamento, che tuttavia, ad oggi, non risulta ancora utilizzabile da tutti i gestori delle strutture ricettive;

Ritenuto quindi necessario, per il motivo di cui sopra, modificare come segue il testo del sopra cit. comma 2 dell’art. 7 del Regolamento: *“La dichiarazione deve essere compilata e presentata on-line all’indirizzo fornito dall’Amministrazione Comunale, avvalendosi di un dispositivo di firma digitale valido; in caso di impossibilità di utilizzo della procedura telematica, la dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal servizio tributi dell’Ente;*

Visto l’art. 10 del Regolamento, rubricato *“Sanzioni amministrative”*, il cui comma 2 contiene la seguente previsione: *“Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997”*;

Tenuto conto che il cit. comma 2 si riferisce alle violazioni commesse dagli ospiti delle strutture ricettive, da tenere chiaramente distinte da quelle commesse dai gestori delle strutture ricettive, per come sanzionate al successivo comma 3;

Ritenuto quindi opportuno far risultare in modo esplicito detto riferimento agli ospiti delle strutture ricettive, riformulando come segue il comma 2 dell’art. 10 del Regolamento: *“Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, da parte degli ospiti delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997”*;

Visto il successivo comma 3 dell’art. 10 del Regolamento, che contiene la seguente previsione: *“Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

Rilevato che il sopra cit. comma 3 contiene un erroneo richiamo all’art. 6 del Regolamento, in luogo di quello corretto all’art. 7, per cui risulta necessario procedere alla conseguente correzione;

29 APR. 2014

Visti il rapporto prot. n. 28788/24.03.14, in data 20.03.2014, dell'U. O.va Entrate, con il quale si è proposto quanto esposto e sul quale la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole con decisione n. 129 in data 31 marzo 2014;

Visto l'art. 53, c. 16, della L. 388 del 23/12/2000, il quale stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali debbono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli enti locali, è stato differito al 30 aprile 2014;

Visto il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in forza del quale le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota prot. 4033/2014 del Direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che non sono stati espressi pareri contrari da parte delle circoscrizioni, ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello stesso d.lgs. n. 267/2000, di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'allegato n. 2, parte integrante del presente atto, contenente il dettaglio delle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19 marzo 2012;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni proposte al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, approvato con delibera C.C. n. 42/2012, così come dettagliate nel documento allegato sub 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

2. di dare atto che le presenti modifiche ed integrazioni regolamentari produrranno i propri effetti a decorrere dal 1° Gennaio 2014;

29 APR. 2014

3. di demandare all'Unità Organizzativa Entrate l'incarico di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota prot. 4033/2014 del Direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 35 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bosco, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giari, Giubbilei, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Romano, Romiti, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 34 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bosco, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giari, Giubbilei, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Romiti, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 21 (Bianchi, Bosco, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 13 (Amadio, Bartimmo, Bottino, Cannito, Capuozzo, Ciacchini, Cosimi Lorenzo, Giannini, Giari, Giubbilei, Palmerini, Romiti e Tamburini)
 - Astenuti n. 1 (Romano)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

29 APRILE 2014

Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione palese elettronica offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 41
- Componenti presenti n. 35 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bosco, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giari, Giubbilei, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Romano, Romiti, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
- Componenti votanti n. 35 (Amadio, Bartimmo, Bianchi, Bosco, Bottino, Cannito, Capuozzo, Cavaliere, Cecchi, Ciacchini, Corso, Cosimi Alessandro, Cosimi Lorenzo, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Giannini, Giari, Giubbilei, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Palmerini, Romano, Romiti, Scavazzon, Tamburini, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti favorevoli n. 22 (Bianchi, Bosco, Cavaliere, Cecchi, Corso, Cosimi Alessandro, Del Corona, Fenzi, Fiordi, Latorraca, Mambrini, Mancusi, Martorano, Morelli, Romano, Scavazzon, Terreni, Tramonti, Valente, Vergili, Vivaldi e Volpi)
 - Voti contrari n. 13 (Amadio, Bartimmo, Bottino, Cannito, Capuozzo, Ciacchini, Cosimi Lorenzo, Giannini, Giari, Giubbilei, Palmerini, Romiti e Tamburini)

La proposta è accolta.

Allegato 1, parte integrante della Delibera di C.C. n. 47 del
29 APR 2014

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO .
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, 2/4/2014

Il Dirigente/Funziario delegato –
Responsabile del servizio
(timbro e firma)
U. Org. Entrate - Patrimonio
Dot. A. PARLANTI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, 3/4/14

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

**ALLEGATO 2 PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 47 DEL 29 APR. 2014**

**Modifiche/integrazioni al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno
(indicate in neretto e corsivo)**

TESTO VIGENTE

ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO *E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI*

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Livorno.
2. *Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.*

TESTO MODIFICATO

ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Livorno.
2. **ABROGATO**

TESTO VIGENTE

ART. 5 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori *fino al quattordicesimo anno di età*;
 - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) coloro che, non residenti nel Comune di Livorno, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
 - h) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita

autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

TESTO MODIFICATO

ART. 5 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori **di anni quattordici**;
 - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) coloro che, non residenti nel Comune di Livorno, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
 - h) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

TESTO VIGENTE

ART. 7 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Livorno – Unità Org.va Entrate-**Patrimonio**, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti.
2. La dichiarazione è **trasmessa su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, sino alla definizione di apposita procedura telematica da parte dell'Amministrazione Comunale. Il servizio tributi dell'Ente mette a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.**
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

TESTO MODIFICATO

ART. 7 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Livorno – Unità Org.va Entrate, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti *o esclusi*. ***L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel trimestre di riferimento: in questo caso il gestore della struttura ricettiva comunica che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno.***
2. La dichiarazione ***deve essere compilata e presentata on-line all'indirizzo fornito dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi di un dispositivo di firma digitale valido; in caso di impossibilità di utilizzo della procedura telematica, la dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal servizio tributi dell'Ente.***
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

TESTO VIGENTE

ART. 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TESTO MODIFICATO

ART. 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, ***da parte degli ospiti delle strutture ricettive***, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
Enrico BIANCHI

Il Segretario Generale
Antonio SALONIA

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, **2 MAG. 2014**

P. la Resp.le Ufficio Archivio e Protocollo
Carmela SPADA

La Vice Segretario Generale
Graziella LAUNARO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, **2 MAG. 2014**

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	